

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Legge 24.04.2020 n. 27

Il giorno 12 del mese di Giugno dell'anno 2020 presso GRUPPO SIRIO SRL si sono incontrati:

L'azienda GRUPPO SIRIO SRL rappresentata da ARTURO POLI

Filcams CGIL rappresentata da S.PAGARIA

Fisascat CISL rappresentata da A.BLANCA

Uiltucs rappresentata da S.FRANZONI

alla presenza delle rispettive Segreterie Regionali di EMILIA ROMAGNA e LOMBARDIA per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 della Legge 24.04.2020 n. 27, come modificata dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, dall'azienda GRUPPO SIRIO SRL, con sede legale in MODENA Via MONTI n. 108, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 92 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 della Legge 24.04.2020 n. 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda GRUPPO SIRIO SRL con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 24.04.2020 n. 27, come modificata dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali;
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 01/06/2020 al 28/06/2020 (4 SETTIMANE) nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1 secondo le modalità ivi indicate. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 24.04.2020 n. 27, come modificata dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34;
- b) La causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, della Legge 24.04.2020 n. 27, come modificata dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 24.04.2020 n. 27, come modificata dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale



e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 01/06/2020 al 28/06/2020 inclusi per n. _92_ lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a _40_ per il personale operante presso le unità produttive indicato nell'Allegato 1. Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere.

- e) Le parti convengono che preliminarmente alla collocazione in CIGD si darà luogo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti alla data del 31.12.2019. Con le medesime finalità di cui al precedente articolo, con riferimento ai lavoratori che saranno sospesi dal lavoro in base alla programmazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, nel caso in cui gli stessi avessero maturato giorni di ferie al 31.12.2019 e non li avessero integralmente goduti, contestualmente all'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga l'azienda provvederà al graduale smaltimento di detti giorni di ferie. In particolare, ove la programmazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga dovesse prevedere la sospensione del lavoro per oltre 13 giorni, i lavoratori usufruiranno delle ferie residue e non godute al 31.12.2019, per il periodo eccedente.
- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con un preavviso di almeno 48 ore.
- g) Il trattamento di integrazione salariale sarà anticipato ai lavoratori interessati a cura dell'Azienda, così come previsto dall'art. 70 lettera g) del Decreto Legge 19.05.2020 n. 34.
- h) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
- i) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- j) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AZIENDA GRUPPO SIRIO SRL

Arturo Poli

Filcams CGIL rappresentata da S. PAGARIA

Fisascat CISL rappresentata da A. BLANCA

Uiltucs rappresentata da S. FRANZONI

§